

Ricorso presentato il 7 maggio 2007 — ThyssenKrupp Elevator/Commissione

(Causa T-149/07)

(2007/C 155/60)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ThyssenKrupp Elevator AG (Düsseldorf, Germania)
(Rappresentanti: avv.ti T. Klose e J. Ziebarth)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione impugnata, nella parte in cui riguarda la ricorrente;
- in subordine, ridurre in misura adeguata l'importo dell'ammenda inflitta in solido dalla decisione impugnata per quanto riguarda la quota della ricorrente;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C(2007) 512 fin., nel caso COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators. Con la decisione impugnata sono state inflitte ammende alla ricorrente e ad altre imprese a causa della partecipazione ad intese nel settore dell'installazione e della manutenzione di ascensori e scale mobili in Belgio, in Germania e in Lussemburgo. Secondo la Commissione, le imprese interessate hanno commesso una violazione dell'art. 81 CE.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce i seguenti motivi:

- incompetenza della Commissione a causa dell'assenza di rilevanza transnazionale dell'infrazione locale contestata;
- violazione del principio del *ne bis in idem*, in quanto la Commissione avrebbe disconosciuto la decisione di amnistia adottata a favore della ricorrente dalle autorità nazionali di vigilanza sulle intese del Belgio e del Lussemburgo prima dell'avvio del procedimento;
- mancanza dei presupposti per la responsabilità in solido della ricorrente con le sue società controllate, in quanto essa non avrebbe partecipato in prima persona alle infrazioni, le sue controllate sarebbero operative, giuridicamente e economicamente, in maniera indipendente, nonché in quanto mancherebbe una giustificazione obiettiva per l'estensione della responsabilità alla ricorrente;
- mancanza di proporzionalità degli importi di base nel calcolo dell'ammenda rispetto alle quote di mercato effettivamente colpite;
- mancanza di proporzionalità del coefficiente moltiplicatore di dissuasione, in quanto questo si discosterebbe notevolmente dal trattamento riservato ad altre imprese di dimensioni paragonabili in casi analoghi e risalenti alla stessa epoca;
- mancanza di giustificazione dell'aggravante della recidiva nell'ambito del calcolo dell'ammenda, a causa di un errore giuridico nell'imputazione di sanzioni precedenti;

- violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽¹⁾, in quanto, relativamente al limite massimo dell'ammenda del 10 % del fatturato dell'impresa, andava fatto riferimento solo al fatturato delle società controllate interessate;
- applicazione erronea della comunicazione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende ⁽²⁾, in quanto non sarebbe stato tenuto in sufficiente considerazione il valore aggiunto derivante dalla collaborazione della ricorrente.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).

Ricorso presentato il 7 maggio 2007 — ThyssenKrupp/Commissione

(Causa T-150/07)

(2007/C 155/61)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ThyssenKrupp AG (Duisburg e Essen, Germania)
(Rappresentanti: avv.ti M. Klusmann e S. Thomas)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione impugnata, nella parte in cui riguarda la ricorrente;
- in subordine, ridurre in misura adeguata l'importo dell'ammenda inflitta in solido dalla decisione impugnata per quanto riguarda la quota della ricorrente;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C(2007) 512 fin., nel caso COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators. Con la decisione impugnata sono state inflitte ammende alla ricorrente e ad altre imprese a causa della partecipazione ad intese nel settore dell'installazione e della manutenzione di ascensori e scale mobili in Belgio, in Germania, in Lussemburgo e nei Paesi Bassi. Secondo la Commissione, le imprese interessate hanno commesso una violazione dell'art. 81 CE.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce i seguenti motivi:

- incompetenza della Commissione a causa dell'assenza di rilevanza transnazionale dell'infrazione locale contestata;